



Ordinanza n. 24

Del, 12 GEN 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 9 novembre 2011 prot. n. 40577)

VISTA la relazione di personale di questo Settore, del 29.09.2010 prot. n. 41337;
VISTA la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato, redatta a seguito di sopralluogo, del 06.10.2010 al prot. n. 1645 POS. VI^A - 1/6, dalle quali si rileva che il Sig. MAURO Gabriele, nato a Capaccio (Sa) il 17.04.1966 e ivi residente alla via Feudo Vignone, 32, in qualità amministratore unico della società "Italica Turismo S.r.l.", con sede in Battipaglia (Sa) alla Via Brodoloni, ha posto in essere all'Hotel Parco dei Principi in località Ponte di Ferro, precisamente in catasto al foglio di mappa n. 31 part.lla n. 83, 136 e 165, opere edilizie abusive, in difformità al permesso di costruire n. 159 del 31.12.2008 e successiva D.I.A. in variante prot. n. 50843 del 21.12.2009, relative al risanamento ambientale e recupero del complesso turistico ricettivo;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

Al piano terzo, soggetto a lavori finalizzati alla sua demolizione, risultano essere stati effettuati lavori non di demolizione ma vi erano in corso lavori di rifinitura dello stesso e nello specifico:

Intonaco e pitturazione dei prospetti esterni nord e sud tali da renderli un tutt'uno con i prospetti dei piani inferiori;

La messa in opera abusivamente di nuove ringhiere in ferro ai balconi e loro pitturazione, nonché apposizione di fioriere sulle stesse, nonché la realizzazione di nuova pavimentazione in gres porcellanato e completo da bordo in marmo;

Apposizione realizzata abusivamente di nuovo infisso in legno con vetro camera al vano scala, in corrispondenza del ballatoio intermedio tra piano terzo e torrino scala al quarto livello entrambi da demolire;

Realizzazione di nuova pavimentazione in gres porcellanato sulle terrazze al terzo piano, e posa di battiscopa lungo le pareti esterne dei volumi del terzo piano soggetti alla demolizione;

All'interno dell'attuale torrino scala da demolire, è stato realizzato, non previsto in progetto, un locale adibito a sala motore dell'ascensore, ottenuto mediante taglio del solaio di copertura del terzo piano rispondente al pavimento dell'attuale torrino scala, edificando di fatto una struttura in muratura di laterizi forati e parti in cemento armato dalle dimensioni di mt. 2,00 di lunghezza per mt. 2,00 di larghezza e mt. 2,30 di altezza. La volumetria così ottenuta pari a mc. 9,20 non risulta assentita dai titoli edilizi abilitativi sopra citati, comportando anche, una volta demolito il terzo livello, una maggiore altezza del complesso edilizio pari a mt. 15,90 anziché di mt. 13,60.

Inoltre all'esterno del fabbricato al lato nord sono stati rilevati n. 02 container da cantiere, poggianti a terra, adibiti a deposito, collocati abusivamente perché sprovvisti di permesso di costruire;

Il primo container delle dimensioni di mt. 5,00 x 2,50, con una altezza max di mt. 2,30, avente una superficie complessiva pari a mq. 12,50, è adibito a deposito di bibite, conserve alimentari e altro materiale di consumo a servizio della cucina – ristorante appartenente al complesso alberghiero, mentre il secondo container delle dimensioni di mt. 3,50 x mt. 2,30, avente una superficie complessiva di mq. 8,05 e utilizzato come deposito per ombrelloni e sedie sdraio a servizio della struttura.

RILEVATO:

Che detta area nel vigente P.R.G. approvato, con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 13/01/1992, è destinata alla seguente tipologia urbanistica Zona D3 Alberghiere:

Che le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447);
- b) Parte in Zona di rispetto dell'antica città di Paestum (Legge 5.3.1957, n. 220);
- c) Z.P.S. e S.I.C. (Direttiva 92/43/CEE recepita con D.M. 3 aprile 2000, modificata con Delibera di C.C. n. 31 del 27.5.2002 e approvata con D.G.R. n. 3431 del 12.7.2002);
- d) Tutela dei corpi idrici Art. 96 lettera f del R.D. del 25.7.1904, n. 523 e art. 41 del D.Lgs del 11.5.1999, n. 152 (relativa al Fiumarello al limite sud della proprietà);
- e) Area sottoposta a vincolo idrogeologico R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

CONSIDERATO altresì che per la loro natura costituiscono opere destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo tali da escluderne la nozione di pertinenzialità e sono soggette a rilascio di titolo abilitativo, così come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Al Sig. MAURO Gabriele, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedie, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31 comma 3, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese, a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato ai responsabili dell'abuso, MAURO Gabriele, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;
che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;

-
- d) Al Commissario Prefettizio, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
 - e) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza;
 - f) Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce di Foce Sele

COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio;
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

G/DL

Il Responsabile del Settore
Arch. Rodolfo SABELLI

